

**COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/09/2020

FATTO

La ricorrente riferisce della stipula di tre contratti con l'intervenuto intermediario in epoche differenti. Il primo contratto identificato con il n.***072 è stato sottoscritto il 05.11.2014 ed estinto allo scadere della 48° rata; il secondo contratto identificato dal n.***403 è stato concluso il 02.08.2013 ed estinto allo scadere della 63° rata, mentre il terzo contratto identificato dal n.***151 è stato stipulato il 24.06.201 ed anticipatamente estinto allo scadere della 48° rata. Dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Con riferimento al contratto n.***072 la ricorrente chiede euro 935,86 per commissioni accessorie e spese fisse, mentre per il contratto n.***403, riferendosi alle stesse voci di costo, pretende euro 1.200,88. Per il contratto n.***151 le somme richieste ammontano ad euro 1.495,16 a titolo di commissioni accessorie, oneri assicurativi e spese fisse. Sulla complessiva somma spettante è avanzata richiesta di interessi legali dal reclamo e spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 320,00.

L'intermediario costituendosi eccepisce che i contratti n.***072 e n.***403, sono stati ceduti rispettivamente in data 05.11.2014 e in data 20.05.2016, ad una SPV nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei propri crediti, di cui è stata data debita notizia ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/93 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che con comunicazioni ai finanziati. Nel merito rileva la correttezza dell'impianto contrattuale e che sarebbe stata la cessionaria, titolare dei crediti per effetto delle operazioni sopra indicate, a redigere i conteggi finalizzati all'estinzione anticipata dei finanziamenti originariamente



stipulati, indicando all'odierna ricorrente la somma dovuta a saldo del debito residuo. Rappresenta, inoltre, che la ricorrente ha già ottenuto quanto spettante per gli oneri non maturati in sede di conteggio estintivo.

Con riferimento al contratto n.***151, l'intermediario osserva che:

- il "Piano annuale di rimborso" preciserebbe che *"la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%. Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste (...) dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento"*. In particolare, che le commissioni di rete distributiva, si riferirebbero sia ad attività *up-front* sia *recurring* ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale voce commissionale;
- per gli oneri assicurativi, sono già stati effettuati rimborsi ad opera delle Compagnie assicurative per un importo pari ad euro 350,91. Tale somma sarebbe addirittura superiore a quanto indicato nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata in cui è intervenuta l'estinzione anticipata;
- la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria non può essere accolta, poiché tali spese si riferirebbero ad attività *up-front*, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di rigettare le richieste attoree perché infondate.

DIRITTO

Con riferimento ai contratti n.***072 e n.***403 appare dirimente la questione sulla legittimazione passiva riscontrabile dalle evidenze documentali. In proposito con decisione n.26031/2018 questo Collegio ha ritenuto che: *"Nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n.2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto"*. Al riguardo, le dichiarazioni dell'intermediario e le evidenze documentali convergono a favore della cessione della titolarità già prima dell'estinzione anticipata alla società veicolo e non sussistono elementi incompatibili con tale circostanza.

Sul punto occorre, inoltre, osservare che il Collegio di Coordinamento con la decisione n.6816/2018 ha stabilito che, una volta intervenuta la cessione disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento in data successiva al perfezionamento della cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebito, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria.

Dai prospetti di estinzione anticipata in atti emerge che la SPV oltre a essere l'emittente dei documenti è anche la beneficiaria delle somme, avendo rilasciato regolare quietanza e risultando agli atti l'indicazione dell'IBAN su quale versare le somme, intestato alla SPV.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 536,65, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI